



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 21 GENNAIO 2022

**SPETTABILE
CLIENTELA**

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)-RESTRIZIONI ANCHE SUL FRONTE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI-WELFARE – PER L’ANNO 2022 TORNA IL LIMITE DI EURO 258,33

Spettabile Clientela,

questo governo ha deciso di non dare tregua alle imprese e soprattutto, alle piccole imprese, ed ha inserito nella Legge di Bilancio anno 2022, delle nuove restrizioni anche per quanto riguarda, i tirocini extracurricolari. Con l’ossessione per trasgressioni alla fine inesistenti, si dà una stretta a quella che sarebbe secondo il governo, l’inserimento lavorativo dei giovani senza sfruttamento.

La Legge di Bilancio anno 2022 prevede il riordino della disciplina in senso sostanzialmente restrittivo.

Nel descrivere le novità, ci rifacciamo alla circolare n. 3 del 18 gennaio 2022, della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che prende in esame la disciplina dei tirocini extracurricolari innovata dalla Legge di Bilancio 2022.

Sostanzialmente, si creano ulteriori complicazioni all’imprenditore che già affronta tantissime altre difficoltà, e questo è ignobile.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

Sappiamo tutti che i giovani, al primo impiego, non sanno fare niente, neanche una fotocopia, ma tant'è, si va a penalizzare ancora soprattutto la piccola impresa. In pratica, con la legge di Bilancio, si crea un vuoto normativo, in quanto si assegnano 180 giorni di tempo al Governo e alle Regioni per la definizione di nuove Linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.

Quanto ai profili sanzionatori i commi 722-723 stabiliscono che le nuove Linee guide sui tirocini devono essere presidiate da specifiche sanzioni di tipo penale, amministrativo e civile. Sul piano penale rileva il tirocinio fraudolento, poiché il tirocinio extracurricolare non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un lavoratore occupato o da assumere con rapporto di lavoro subordinato, a fronte di qualsiasi ipotesi di utilizzo fraudolento del tirocinio, con elusione di tale limitazione, il soggetto ospitante commette la nuova fattispecie di reato contravvenzionale punita con la pena pecuniaria dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante fraudolentemente occupato e per ciascun giorno di tirocinio (comma 723). Passando agli illeciti amministrativi, se il soggetto ospitante omette di corrispondere al tirocinante l'indennità di partecipazione prevista (art. 1, comma 721, lettera b), legge n. 234/2021) il soggetto ospitante è punito con una sanzione amministrativa "il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso" da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, secondo le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1, comma 722, legge n. 234/2021). Il datore di lavoro che regolarizza la propria posizione, in ottemperanza all'ordine impartito all'esito dell'accertamento ispettivo, è ammesso a pagare la sanzione ridottissima, nella misura pari a 1.000 euro (minimo edittale).

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

2

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

Sul piano civilistico se vi è un tirocinio fraudolento, al tirocinante fraudolentemente occupato è riconosciuta la possibilità di ottenere, su presentazione di apposita domanda giudiziale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto ospitante dalla pronuncia del Tribunale (art. 1, comma 723, legge n. 234/2021). Si tenga presente, peraltro, come già sull'attuale quadro normativo con risposta ad Interpello n. 3 del 27 gennaio 2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che in caso di riqualificazione, in sede ispettiva, del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato (per mancato rispetto delle previsioni normative e quindi illegittimità della fattispecie instaurata) sono applicabili tutte le sanzioni amministrative conseguenti, ivi comprese, pertanto, quelle relative alla violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003). La successiva circolare 29 agosto 2013, n. 35 del Ministero del Lavoro ha spiegato che il datore di lavoro deve indicare chiaramente il quadro regolatorio che applica al tirocinio, almeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo da permettere al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in base al quale effettuare l'attività di accertamento e di vigilanza. Per quanto attiene alla vigilanza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 8 del 18 aprile 2018 ha chiarito che l'attività ispettiva sui tirocini è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi, in quanto l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'eterodirezione che connotano i rapporti di lavoro subordinato. Conseguentemente in mancanza dei requisiti tipici del tirocinio, senza prescindere dall'accertamento in concreto della reale natura del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, gli ispettori possono ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, vale a dire al rapporto di lavoro subordinato a tempo

La legge di Bilancio 2022, tuttavia, non si limita a prevedere un arco temporale per il riordino della normativa sui tirocini, differenziando quelli curricolari da quelli extracurricolari, perché l'art. 1, comma 726, della legge n. 234/2021 abroga espressamente i commi 34, 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, con effetto non già dall'entrata in vigore del quadro regolatorio riformato, ma piuttosto dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 234/2021, determinando un effetto di chiarezza, e gravi criticità, soprattutto, operative. Sul piano delle criticità questa totale abrogazione immediata comporta un vuoto legislativo insanabile sulla disciplina dei tirocini, essendo dal 1° gennaio 2022 non più applicabili, appunto, le Linee guida derivate dagli Accordi legittimati dalla abrogata legge n. 92/2012 e, conseguentemente, essendo impossibile, perché illegittimo, applicare la sanzione amministrativa già vigente per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione. Pertanto, fino all'adozione delle nuove Linee guida (che a questo punto si auspica possa avvenire ben prima del prossimo 30 giugno 2022), le tutele dirette dei tirocinanti potranno fondarsi esclusivamente sull'art. 18 della legge n. 196/1997 e sul decreto ministeriale di attuazione n. 142 del 25 marzo 1998, con l'applicazione dei criteri di conversione in rapporto di lavoro subordinato previsti dalla circolare INL n. 8/2018. Nella ns. esperienza, non abbiamo mai visto imprenditori che non pagassero lo stagista e che non impartissero la formazione direttamente sul campo; queste continue strette, ci sembrano esagerate e sempre solo e soltanto contro la piccola impresa. Senza pensare che, adesso, gli imprenditori avranno paura dei rischi, e i ns. giovani incontreranno ancora più difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

WELFARE CONTRATTUALE: purtroppo anche su questo fronte, un peggioramento, nonostante non si sia per niente usciti dalla crisi. La soglia di esenzione per l'erogazione di beni e servizi in natura che, negli ultimi due anni



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

(2020 e 2021) era stata raddoppiata ad euro 516,46, nel 2022, ritorna ad essere di euro 258,23.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.

Dott. Monica Melani

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015